



## Deliberazione n. 55 del 21 dicembre 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Modifiche al Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ridefinizione delle scadenze delle rate della tassa sui rifiuti TARI.

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
	X	Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara		X	Giacomin Giancarlo	X		Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena	X		Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Lazzaro Bruno		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda		X	Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pea Giorgia	X		Visman Sara
X		Faccini Francesca	X		Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
X		Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	<b>31</b>	<b>6</b>	

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014 e ridefinizione delle scadenze delle rate della tassa sui rifiuti TARI.

“omissis”

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede, ai commi 639 e ss., l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### **Richiamate**

la D.C.C. n. 54 del 23 giugno 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI);

la D.C.C. n. 12 del 24 febbraio 2014 con cui è stata affidata a Veritas S.p.A., per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l'attività di gestione della tassa sui rifiuti TARI, compresa l'attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l'abrogazione dell'istituzione della TARI;

la D.G.C. n. 108 del 7 marzo 2014 con cui è stato individuato, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013, il dott. Maurizio Calligaro Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 18 luglio 2014 con cui è stata approvata una modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI);

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n 36 del 27 marzo 2015 con cui sono state approvate alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI);

la D.C.C. n. 68 del 15 dicembre 2016, con la quale sono state approvate, tra le altre, ulteriori modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI);

## **Atteso che**

l'evoluzione normativa (dall'istituzione della tariffa TIA con l'art. 49 del Decreto Ronchi D.lgs. del 5.1.1997 n. 22, alle modifiche introdotte nel T.U. Ambiente D.lgs. del 3.4.2006 n. 152, all'istituzione del tributo TARES con l'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 per finire con l'introduzione dell'imposta unica comunale e la sua declinazione in tassa dei rifiuti TARI effettuata con la Legge di stabilità 147/2013), che ha regolamentato i prelievi fiscali relativi ai rifiuti negli ultimi 20 anni, ha modificato la classificazione delle superfici assoggettate tributo e gli importi da versare al Gestore del servizio rifiuti (in modalità tariffa) e al Comune (in modalità tributo) da parte dei cittadini e delle classi economiche, pur nel permanere delle medesime condizioni (numero di componenti nucleo familiare, metri quadrati superficie, classe di produzione di rifiuti di appartenenza);

il passaggio da tariffa a tributo, imposto dal legislatore, ha eliminato la possibilità di effettuare alcune riduzioni penalizzando in sostanza le categorie che ne beneficiavano;

la norma istitutiva della TARI del 2014 ha permesso il consolidarsi della giurisprudenza in materia e pertanto sono state meglio definite alcune modalità applicative del regolamento;

il gestore del tributo TARI – VERITAS S.p.A. nella persona del Funzionario Responsabile - ha evidenziato che, nella prassi applicativa, le fattispecie di esclusione in applicazione della normativa non sono sempre di facile ed inequivocabile individuazione e immediata soluzione regolamentare;

è necessario dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di produzione di rifiuti (salve diverse risultanze riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività) debbano essere tassate con criteri che riflettono tale analoga potenzialità di produzione;

è opportuno esplicitare la possibilità, da parte del Consiglio comunale, di effettuare ulteriori riduzioni disposte da apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (ex art. 1 comma 660 della L.147/2013), ritenendo compatibile la destinazione, ad esempio, di una parte degli introiti della tassa di soggiorno a sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo, come ad esempio la maggior produzione di rifiuti o la necessità di intensificare il servizio di raccolta dei rifiuti in concomitanza con i periodi di maggior afflusso turistico;

## **Evidenziato che**

lo scopo della presente deliberazione è quello chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, e di apportare a tal fine una modifica tale da rendere la disciplina regolamentare (e la relativa applicazione) più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini;

la ratio del legislatore istitutiva della TARI è il principio di "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, ovvero quella di far pagare in proporzione a quanti rifiuti vengono prodotti da una determinata superficie;

tra le opzioni previste dal legislatore, quando non sono presenti i sistemi di pesatura puntuali, il Comune può utilizzare la misurazione presuntiva così come regolamentata nel DPR 158/99 a cui il legislatore TARI fa espresso riferimento all'art. 1 comma 651, che prevede nello specifico l'utilizzo di classi per le utenze non domestiche alle quali viene associato un intervallo di produzione media annua;

in tale ottica si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento comunale di applicazione della IUC – TARI;

**Preso atto** delle comunicazioni intercorse tra VERITAS S.p.A., gestore del tributo TARI, e degli incontri intercorsi tra la stessa VERITAS S.p.A., gli uffici Tributi, Ambiente e Controlli e Spending Review del Comune di Venezia;

**Ritenuto** pertanto opportuno apportare al regolamento di applicazione comunale della IUC TARI le seguenti modifiche:

- all'art. 8 "COMMISURAZIONE del NUCLEO FAMILIARE" introdurre il nuovo comma 6: "*6. Per gli immobili destinati ad uso abitativo nei quali viene svolta attività di tipo ricettivo o turistico, il nucleo familiare di riferimento è pari al numero di posti letto dichiarato per la tassa di soggiorno o in assenza, è calcolato secondo la tabella di cui al punto 3.*";

- all'art. 9 "ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'" introdurre il nuovo comma 8 "*I ristoranti localizzati all'interno di alberghi e riservati ai soli clienti dell'albergo, sono classificati in classe 7 (alberghi con ristorante);*

- all'art 9 ""ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'" introdurre il nuovo comma 9: "*Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestataro dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della dichiarazione di inizio attività, variazione, cessazione, di cui agli art. 12 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo.*"

- all'art. 12, "DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE"

al comma 8, sostituire il punto punto c) "numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare" con il seguente: "*generalità e codice fiscale del dichiarante, numero di occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare;*"

al comma 11, eliminare ". qualora non diversamente previsto nel presente regolamento";

- all'art. 13 "RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI"

comma 1 lett. a: aggiungere dopo 17%: "*per i soli residenti del Comune di Venezia*";

comma 1 lett b: aggiungere dopo 30%.: "*La riduzione del 30% va concessa anche per i soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della stagionalità per i locali cui gli stessi fanno riferimento, sempre entro il limite dei 183 giorni/anno di apertura e nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, i rimanenti 15 giorni possono essere utilizzati in occasione di particolari manifestazioni (esempio il Carnevale di Venezia) o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare;*"

- all'art. 15 "ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI"

inserire dopo il comma 1, il comma 1 bis "*Il Consiglio Comunale può altresì deliberare una riduzione delle tariffe, attraverso un'autorizzazione di spesa che opera a decurtazione dei costi del piano coperti con tariffe a carico degli utenti. Tale riduzione viene garantita dai proventi derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, quali ad esempio quelli derivanti dalla tassa di soggiorno.*"

- all'art. 22 "RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA"  
inserire al comma 1, dopo "10 rate mensili." "*Piani che eccedano il numero di rate in precedenza fissato e comunque non oltre il numero complessivo di 60 rate possono essere concessi solo a fronte del rilascio da parte del richiedente di idonee garanzie fidejussorie.*"

**Considerata** la necessità di disporre in modo costante di liquidità da parte dell'Ente, si ritiene opportuno confermare il numero di quattro rate di pagamento della tassa TARI anticipando le scadenze del mese di marzo e del mese di giugno così che le rispettive scadenze delle rate sono 16 febbraio, 16 maggio 16 settembre e 16 novembre, e qualora la scadenza avvenga in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno feriale utile;

### **Rilevato, infine che**

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

**Visto** il parere dei Revisori dei Conti;

**Visto** il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del settore Tutela e Benessere Ambientale, dal Direttore della Direzione Finanziaria e per quanto di competenza;

**Atteso** che la deliberazione è stata proposta dal Settore Tutela e Benessere Ambientale e dalla Direzione Finanziaria;

**Ritenuto** di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento:

**Sentita** la Commissione consiliare V<sup>^</sup> e VIII<sup>^</sup> nella seduta congiunta del 12 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso,

### **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Scrutatori: Casarin, Lavini, Pellicani  
Consiglieri presenti: 31 - votanti: 24

Favorevoli: 20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 4 (La Rocca, Scano, Scarpa R., Visman)

Astenuti: 7 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo)

## DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche regolamentari ai seguenti:

- all'art. 8 "COMMISURAZIONE del NUCLEO FAMILIARE" introdurre il nuovo comma 6: *"6. Per gli immobili destinati ad uso abitativo nei quali viene svolta attività di tipo ricettivo o turistico, il nucleo familiare di riferimento è pari al numero di posti letto dichiarato per la tassa di soggiorno o in assenza, è calcolato secondo la tabella di cui al punto 3."*;

- all'art. 9 "ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'" introdurre il nuovo comma 8 *"I ristoranti localizzati all'interno di alberghi e riservati ai soli clienti dell'albergo, sono classificati in classe 7 (alberghi con ristorante);"*

- all'art 9 ""ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'" introdurre il nuovo comma 9: *"Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della dichiarazione di inizio attività, variazione, cessazione, di cui agli art. 12 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo."*

- all'art. 12, "DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE":

al comma 8, sostituire il punto punto c) "numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare" con il seguente: *"generalità e codice fiscale del dichiarante, numero di occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare;"*

al comma 11, eliminare *" . qualora non diversamente previsto nel presente regolamento";*

- all'art. 13 "RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI":

comma 1, lett. a: aggiungere dopo 17%: *"per i soli residenti del Comune di Venezia";*

comma 1, lett b: aggiungere dopo 30%.:*"La riduzione del 30% va concessa anche per i soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della stagionalità per i locali cui gli stessi fanno riferimento, sempre entro il limite dei 183 giorni/anno di apertura e nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre, i rimanenti 15 giorni possono essere utilizzati in occasione di particolari manifestazioni (esempio il Carnevale di Venezia) o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare;"*;

- all'art. 15 "ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI":

inserire dopo il comma 1, il comma 1 bis *"Il Consiglio Comunale può altresì deliberare una riduzione delle tariffe, attraverso un'autorizzazione di spesa che opera a decurtazione dei costi del piano coperti con tariffe a carico degli utenti. Tale riduzione viene garantita dai proventi derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, quali ad esempio quelli derivanti dalla tassa di soggiorno."*

- all'art. 22 "RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA":  
inserire al comma 1, dopo "10 rate mensili." "*Piani che eccedano il numero di rate in precedenza fissato e comunque non oltre il numero complessivo di 60 rate possono essere concessi solo a fronte del rilascio da parte del richiedente di idonee garanzie fidejussorie.*"

2. di confermare il numero di quattro rate di pagamento della tassa TARI anticipando le scadenze del mese di marzo e giugno così che le rispettive scadenze delle rate sono 16 febbraio, 16 maggio 16 settembre e 16 novembre, e qualora la scadenza avvenga in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno feriale utile;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di garantire la trasparenza e pubblicità;

-----  
Escono dall'aula i Consiglieri comunali Faccini e Sambo ed il numero dei presenti si riduce a 29.  
-----

Successivamente su proposta del Presidente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Scrutatori: Casarin, Lavini e Pellicani  
Consiglieri presenti: 29 - votanti: 21

Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giusto, Lavini, Onisto, Pelizzato, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 7 (Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pellicani, Scano, Visman)

Non partecipanti al voto: 1 (Scarpa R.)

### **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 439 del 15 novembre 2017)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente  
f.to ERMELINDA DAMIANO